

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 167

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dei trasporti

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

Trasmesso alla Presidenza il 20 settembre 2007

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n. 950;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e in particolare l'articolo 1 in materia di attribuzioni del C.I.P.E.;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in materia di controllo interno;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, di attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare, l'articolo 16, comma 4 e seguenti, con il quale è stato istituito l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, e in particolare l'articolo 1, comma 5, che istituisce il Ministero dei trasporti, trasferendo ad esso le funzioni attribuite dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006 e 5 aprile 2007, con i quali è stata data attuazione al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali";

VISTO l'articolo 1, comma 1, della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, col quale, al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, è stata prevista la costituzione presso le amministrazioni centrali e regionali di propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (Nucleo);

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 con la quale sono state indicate le caratteristiche organizzative dei nuclei di valutazione e verifica;

VISTO il Protocollo di intesa sui Nuclei, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 Febbraio 2000;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2001 recante "Indirizzi operativi per la costituzione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in vista del riparto delle risorse previste dal comma 10, dell'articolo 145, della legge finanziaria per il 2001";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

_____;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Emana

il seguente regolamento

CAPO I

ART. 1

(Competenze e organizzazione del Ministero)

1. Il Ministero dei trasporti, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
2. In particolare, al Ministero dei trasporti sono attribuite, tenuto conto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di:
 - a) piano generale della mobilità, dei trasporti e della logistica; piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani della mobilità;
 - b) concerto, per quanto di competenza, sugli atti di programmazione degli interventi del Ministero delle infrastrutture, ivi compresi i piani di sviluppo infrastrutturale delle strade di competenza dell'ANAS ed il contratto di programma per la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie nazionali;
 - c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e vigilanza sugli enti di settore;
 - d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri; trasporto pubblico locale ivi compreso il trasporto rapido di massa, con esclusione degli interventi di cui al programma infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443: valutazione degli interventi, assegnazione ed erogazione delle relative risorse;
 - e) sicurezza e regolazione tecnica concernenti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di trasporti e servizi della mobilità, ivi compresa la intermodalità;
 - f) integrazione modale tra i servizi di trasporto e filiere logistiche;
 - g) monitoraggio, controllo e vigilanza in materia di mobilità e nelle aree di cui al presente articolo, nonchè vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e da contratti di programma o di servizio, limitatamente ai compiti e alle funzioni spettanti allo Stato ai sensi del presente articolo;
3. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi collegiali di individuati, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, con il d.P.R. 14 maggio 2007, n. 93 e dalle altre disposizioni vigenti.

ART. 2

(Organizzazione centrale e periferica)

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in dodici direzioni generali incardinate in due dipartimenti, come di seguito indicato:
 - a. Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, intermodale e per gli affari generali e il personale

b. Dipartimento per i trasporti terrestri e i servizi informativi

2. Sono, inoltre, conferiti nel quadro della dotazione organica di cui alla allegata tabella "A", quattro incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui tre con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca e uno anche con funzioni di responsabile dell'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari.
3. Costituiscono articolazioni del Ministero cinque direzioni generali territoriali, dipendenti dal Capo del dipartimento per i trasporti terrestri e i servizi informativi.
4. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto dipende dal Ministro ed esercita i compiti rientranti nelle attribuzioni del Ministero, di cui al successivo articolo 7, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro.

CAPO II

Attribuzioni dei dipartimenti

ART. 3

(Competenze dei dipartimenti)

1. I dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, secondo la seguente ripartizione:
 - a) dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, intermodale e per gli affari generali e il personale - indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione, trasporto marittimo e trasporto intermodale; vigilanza sui porti; demanio marittimo; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; sicurezza della navigazione; aviazione civile e vigilanza sugli enti di settore; rapporti internazionali e con organismi nazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di navigazione e trasporto marittimo ed aereo; personale e affari generali.
 - b) dipartimento per i trasporti terrestri e i servizi informativi - programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in materia di trasporto terrestre ed intermodale su terra; sicurezza del trasporto terrestre; trasporto pubblico locale; piani urbani della mobilità, trasporto su ferrovia; trasporto su strada: veicoli, conducenti, autotrasporto persone e cose; sistemi di trasporto a impianti fissi; trasporti esercitati in regime di concessione; rapporti con organismi nazionali ed internazionali e armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea sulle materie di competenza; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti; coordinamento, direzione e controllo delle attività delle direzioni generali territoriali; gestione dei sistemi informativi; formazione e abilitazioni specialistiche del personale.
2. I dipartimenti costituiscono centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. I Capi dei dipartimenti operano in raccordo e sulla base delle direttive emanate dal Ministro, in particolare con riferimento alla gestione delle risorse umane e dei sistemi informativi. Formulano, per le questioni interdipartimentali o comuni, proposte congiunte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e direttive. La direzione generale per gli affari generali e il personale e la direzione generale per i sistemi informativi operano al servizio dei due dipartimenti.
3. In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale o posti funzione è determinato in 23 e il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale o posti funzione è determinato in 135. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede all'individuazione, a livello centrale e periferico, dei predetti uffici dirigenziali di livello non generale e alla definizione dei relativi compiti.

CAPO III

ART. 4

(Altri organismi ed istituzioni)

1. Operano nell'ambito del Ministero:

- a) il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Il Nucleo svolge le funzioni di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, utilizzando le risorse finanziarie individuate dalla predetta legge n. 144/99. Con successivo decreto ministeriale sono definiti l'organizzazione, i compiti ed i compensi dei componenti del Nucleo, da nominarsi nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il Ministro può nominare il coordinatore del nucleo fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguata alle funzioni da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate;
- b) La struttura tecnica di missione per il piano generale della mobilità, costituita nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, qualora attivata con decreto del Ministro, opera per le finalità e utilizzando le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; ha il compito di fornire al Ministro il necessario supporto tecnico scientifico e organizzativo alla elaborazione e realizzazione del piano generale per la mobilità. La struttura svolge la propria attività per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il Ministro può nominare, con proprio decreto, il coordinatore della struttura tecnica di missione fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguata alle funzioni da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate. Alle spese di funzionamento della struttura, ivi comprese quelle relative alla figura del coordinatore, si provvede utilizzando le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 921, della legge n. 296 del 2006 ;
- c) L'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari svolge i compiti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo contenzioso. All'ufficio è preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi del comma 6 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2004.

CAPO IV

Articolazione dei dipartimenti

ART. 5

(Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, intermodale e per gli affari generali e il personale)

1. Il dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, intermodale e per gli affari generali e il personale è così articolato:
 - a) direzione generale dei porti
 - b) direzione generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale
 - c) direzione generale del trasporto aereo
 - d) direzione generale del trasporto intermodale
 - e) direzione generale per gli affari generali e il personale
 - f) direzione generale per la programmazione e progetti internazionali
2. La direzione generale dei porti svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
 - a) indirizzo, vigilanza e controllo sulle autorità portuali;

- b) regolazione e vigilanza delle attività e servizi portuali e del lavoro nei porti;
 - c) disciplina generale dei porti;
 - d) amministrazione del demanio marittimo e Sistema informativo del demanio marittimo;
 - e) sistema idroviario padano-veneto;
 - f) concertazione con il Ministero delle infrastrutture sulla programmazione delle opere infrastrutturali portuali.
3. La direzione generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
- a) disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale della navigazione marittima;
 - b) promozione della navigazione a corto raggio e delle autostrade del mare;
 - c) regime amministrativo della nave;
 - d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e rapporti istituzionali con la Gestione governativa navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;
 - e) sicurezza della navigazione, controllo e vigilanza sulle attività autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione e certificazione ed agli enti di formazione ed addestramento del personale marittimo;
 - f) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione;
 - g) vigilanza sugli enti di settore e sull'Insean;
 - h) nautica da diporto;
 - i) personale marittimo.
4. La direzione generale del trasporto aereo svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti di attività che seguono, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250:
- a) disciplina dell'aviazione civile, normativa di settore comunitaria e accordi internazionali;
 - b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti di settore;
 - c) contratti di programma e di servizio con gli enti vigilati;
 - d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea e aeroportuale e sulla qualità del trasporto aereo;
 - e) amministrazione del demanio aeronautico civile;
 - f) aeroporti e sistemi aeroportuali, valutazione dei piani d'investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali;
 - g) analisi del mercato dell'aviazione civile, tutela della concorrenza e dinamiche tariffarie;
 - h) interventi nel settore dell'aviazione civile a sostegno della mobilità;
 - i) gestione dello spazio aereo nazionale; aspetti tariffari; Eurocontrol.
5. La direzione generale del trasporto intermodale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
- a) normativa nazionale ed internazionale sull'intermodalità; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;
 - b) monitoraggio, controllo e statistiche sull'attività di trasporto intermodale di persone e cose;
 - c) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico comunitario nel settore del trasporto intermodale;
 - d) interoperabilità intermodale e normativa tecnica internazionale.
6. La direzione generale per gli affari generali e il personale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
- a) coordinamento del bilancio e delle proposte per la legge finanziaria e dell'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
 - b) reclutamento e formazione del personale;
 - c) attività di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso del lavoro;
 - d) trattamento giuridico del personale;
 - e) rilascio tessere di servizio e di riconoscimento;
 - f) trattamento economico del personale;

- g) servizi comuni e servizi tecnici; supporto per le attività di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;
 - h) acquisizione di beni e servizi; contratti
 - i) interventi assistenziali e previdenziali: Cassa di previdenza ed assistenza;
7. La direzione generale per la programmazione e progetti internazionali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
- a) coordinamento e raccordo con i Ministeri e le Regioni in materia di pianificazione dei trasporti, della mobilità e della logistica;
 - b) supporto alle politiche dei trasporti in sede internazionale e comunitaria;
 - c) coordinamento con la programmazione economica nazionale in ambito CIPE;
 - d) coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e gli Istituti di ricerca nazionali ed internazionali.
8. Il Dipartimento per l'esercizio in sede decentrata delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si avvale anche del Corpo delle capitanerie di porto.

ART. 6

(Dipartimento per i trasporti terrestri e i servizi informativi)

1. Il dipartimento per i trasporti terrestri e i servizi informativi è così articolato:
- a) direzione generale per la motorizzazione
 - b) direzione generale per la sicurezza stradale
 - c) direzione generale per il trasporto stradale
 - d) direzione generale per il trasporto ferroviario
 - e) direzione generale per il trasporto pubblico locale
 - f) direzione generale per i sistemi informativi
2. La direzione generale per la motorizzazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
- a) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unità tecniche indipendenti;
 - b) trasporto merci pericolose su strada; normativa, omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti;
 - c) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
 - d) disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti;
 - e) archivio nazionale veicoli e conducenti; Centro elaborazione dati motorizzazione;
 - f) normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;
 - g) contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
 - h) controlli periodici del parco circolante; attrezzature di servizio.
3. La direzione generale per la sicurezza stradale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
- a) adozione ed attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale e dei programmi operativi;
 - b) prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative ed educative ed informazioni sulla viabilità;
 - c) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni e della segnaletica stradale;
 - d) omologazione dei dispositivi e dei sistemi di ritenuta stradale;
 - e) supporto al Ministero delle infrastrutture per la normativa tecnica in materia di caratteristiche tecniche funzionali della rete viaria, per gli aspetti inerenti la sicurezza della circolazione stradale;

- f) regolamentazione della circolazione stradale e coordinamento dei servizi di polizia stradale di competenza;
 - g) pubblicità sulle strade e competizioni motoristiche;
 - h) attività internazionale per le materie di competenza;
 - i) contenzioso in materia di circolazione stradale.
4. La direzione generale per il trasporto stradale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
- a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose;
 - b) interventi finanziari nel settore e a favore dell'intermodalità;
 - c) normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;
 - d) monitoraggio, controllo e statistiche sull'attività di trasporto di persone e cose;
 - e) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico comunitario nel settore del trasporto su strada;
 - f) raccordo con la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e con il Comitato Centrale dell'Albo;
 - g) contenzioso amministrativo e giurisdizionale.
5. La direzione generale per il trasporto ferroviario svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
- a) servizi di trasporto ferroviario passeggeri a media e lunga percorrenza, contratti di servizio, servizi di trasporto merci per ferrovia, interventi finanziari di settore;
 - b) licenze, normativa nazionale e comunitaria, liberalizzazioni;
 - c) rapporti internazionali;
 - d) esercizio poteri dell'azionista FS, programmazione di settore;
 - e) interoperabilità ferroviaria e normativa tecnica internazionale
 - f) vigilanza sulla sicurezza della circolazione ferroviaria ed inchieste sugli incidenti ferroviari.
6. La direzione generale per il trasporto pubblico locale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
- a) sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
 - b) normativa di settore nazionale ed internazionale;
 - c) allocazione risorse per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e per le altre modalità di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio;
 - d) coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale e gestione dei servizi locali non trasferiti;
 - e) interventi per la mobilità dei pendolari e piani urbani della mobilità.
7. La direzione generale per i sistemi informativi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
- a) sviluppo dei sistemi e delle reti informatiche del Ministero;
 - b) gestione e manutenzione dei sistemi e dei servizi di informatica del Ministero
 - c) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero.

CAPO V

Attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

ART. 7

(Funzioni)

1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto svolge le funzioni di competenza del Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del presente regolamento nei seguenti ambiti di attività:
- a) ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori;

- b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo;
 - c) esercizio delle competenze tecniche in materia di sicurezza della navigazione marittima, indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico e passeggeri, ivi compreso il supporto organizzativo alla Commissione centrale d'indagine sui sinistri marittimi;
 - d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti tecnici della sicurezza della navigazione marittima;
 - e) coordinamento delle attività, organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto;
 - f) predisposizione della normativa tecnica di settore;
 - g) impiego del personale del Corpo delle capitanerie di porto;
 - h) vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.
2. Il Corpo delle capitanerie di porto continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti.

CAPO VI
Organizzazione territoriale
ART. 8
(Direzioni generali territoriali)

1. Sono organi del Ministero, dipendenti dal Capo del dipartimento per i trasporti terrestri e i servizi informativi, le cinque direzioni generali territoriali di seguito individuati secondo le articolazioni territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate:
- a) direzione generale territoriale del Nord-Ovest, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Piemonte - Valle d'Aosta, Lombardia - Liguria con sede in Milano;
 - b) direzione generale territoriale del Nord-Est, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia-Giulia, Emilia - Romagna, con sede in Venezia;
 - c) direzione generale territoriale del Centro-Nord, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Toscana - Umbria, Marche e Lazio con sede in Roma;
 - d) direzione generale territoriale del Centro-Sud e Sardegna, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Campania - Abruzzo, Molise e Sardegna con sede in Napoli;
 - e) direzione generale territoriale del Sud e Sicilia, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Puglia - Basilicata, Calabria e Sicilia con sede in Bari.
2. A ciascuna direzione generale territoriale e' preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con funzioni di direzione e coordinamento delle attività.
- In particolare, il direttore generale di ciascuna direzione generale territoriale :
- a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
 - b) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno della direzione generale;
 - c) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva ministeriale;
 - d) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse assegnate alla direzione e di controllo di gestione;
 - e) promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali, con le regioni, le province e gli enti locali, nonché le relazioni sindacali.
3. I dirigenti generali preposti alle direzioni generali territoriali rispondono al Capo del dipartimento per i trasporti terrestri e i servizi informativi in ordine al raggiungimento degli obiettivi strategici ed istituzionali ad essi affidati.

ART. 9

(Competenze delle direzioni generali territoriali)

1. Ferme restando le competenze in materia trasportistica delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.
2. Le direzioni generali territoriali svolgono in particolare le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività:
 - a) attività in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unità tecniche indipendenti;
 - b) attività in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;
 - c) attività in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale, ecc.;
 - d) attività in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale;
 - e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
 - f) attività in materia di navigazione interna di competenza statale;
 - g) attività in materia di immatricolazioni veicoli;
 - h) circolazione e sicurezza stradale;
 - i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali;
 - j) funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico;
 - k) gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
 - l) coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto;
 - m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - n) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche Amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;
 - o) attività in materia di autotrasporto;
 - p) attività di formazione, aggiornamento e ricerca.

ART. 10

(Organizzazione delle direzioni generali territoriali)

1. L'organizzazione delle direzioni generali territoriali e' ispirata - stante la necessità di assicurare comunque l'idonea capillarità degli uffici deputati all'erogazione dei servizi all'utenza al criterio della razionalizzazione delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato nonché alla dotazione organica complessiva.
2. E' istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Conferenza permanente dei direttori delle direzioni generali territoriali con funzioni di natura consultiva, propositiva e di coordinamento sulle materie di competenza, presieduta dal Capo del dipartimento trasporti terrestri e i servizi informativi.
3. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, si provvede all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le direzioni generali territoriali e all'adozione delle misure organizzative necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente regolamento. Con il medesimo provvedimento sono definiti anche i compiti affidati ai predetti uffici decentrati.

4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, le attuali articolazioni periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attività di competenza.

CAPO VII

Dotazione organica e norme finali

ART. 11

(Ruolo del personale e dotazioni organiche)

1. La dotazione organica del personale del Ministero è individuata nella tabella "A" allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
2. È istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero.
3. È istituito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, il ruolo del personale dirigenziale del Ministero.

ART. 12

(Cassa di previdenza e assistenza)

1. La cassa di previdenza ed assistenza istituita presso il Ministero dei trasporti ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, opera in favore di tutto il personale del Ministero.

ART. 13

(Verifica dell'organizzazione del Ministero)

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza.

ART. 14

(Abrogazioni e modificazioni di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato, per quanto di competenza, il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, ad eccezione dell'articolo 16, comma 4, 5 e 6.
2. Nel testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n. 950 e nel relativo allegato, la dizione "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" è sostituita dalla seguente "Ministero dei trasporti" e la dizione "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" è sostituita dalla seguente "Ministro dei trasporti".

ART. 15

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 16

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Ministero dei trasporti - dotazione organica

Tabella A

	dotazione organica Ministero dei trasporti
dirigenti 1^ fascia	23
dirigenti 2^ fascia	135
<i>totale area dirigenziale</i>	<i>158</i>
area C	
posizione economica C3	586
posizione economica C2	1080
posizione economica C1	925
area B	
posizione economica B3	2346
posizione economica B2	1114
posizione economica B1	342
area A	
posizione economica A1	745
<i>totale aree funzionali</i>	<i>7138</i>
<i>totale generale</i>	<i>7296</i>